

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DI**

**AMBIENTE SPA**

**LOTTO 1 CIG 786440854E**

**LOTTO 2 CIG 7864468C4A**

**Tra**

Ambi.En.Te. S.p.A. (successivamente denominata in forma abbreviata "AET" o "Committente"), con sede in Ciampino (RM) – Piazzale J.F. Kennedy, n.15 – partita IVA 10932291007, rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora Di Giulio, nata a Marino (Rm) il 23/07/1969 il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante ;

**e**

-----, con sede in -----, Via -----, codice fiscale -----, partita IVA ----- numero di iscrizione al registro delle imprese di -----  
-----Rea n. -----, rappresentata dal legale rappresentante -----  
-----nato a ----- il -----;

**Premesso che**

- in data ----- è stato pubblicato sul sito di AET il bando di gara per il servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà di AET spa per un importo a base di appalto pari ad € 1.200.000,00 (-----) oltre IVA di cui € 3.300,00 (-----) oneri della sicurezza no soggetti a ribasso  
-che con prot. ----- è stata comunicata l'aggiudicazione del servizio alla società -----l che ha effettuato un ribasso percentuale pari al ----- sulla base d'asta.

Tutto ciò premesso, tra le Parti di cui si sopra si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2 – Oggetto**

Con il presente contratto AET si impegna ad affidare servizio di manutenzione di mezzi di proprietà di AET spa per la durata di anni 2 (due).

L' appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti.

Il presente appalto è da intendersi quale appalto di servizi e il compenso delle prestazioni avverrà a misura.

Resta inteso che l'effettivo affidamento del servizio gio viene espressamente subordinato:

a) all'emissione, da parte di AET, di specifici ordini scritti.

Indipendentemente dalla forma utilizzata, il singolo l'ordine dovrà indicare – in conformità con le previsioni di cui all'Offerta formulata dall'Appaltatore in sede di gara – il Comune presso il quale dovrà svolgersi il servizio ed il corrispettivo.

### **Articolo 3 – Esclusiva**

Fermo restando quanto di seguito precisato, il presente Accordo conferisce all'Appaltatore il diritto esclusivo di eseguire il servizio oggetto del presente contratto.

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che AET si riserva la facoltà – a proprio insindacabile giudizio – di non procedere alla sua realizzazione senza in alcun modo essere vincolata all'affidamento a favore dell'Appaltatore della totalità dei servizi medesimi, senza che in tal caso l'Appaltatore possa avanzare qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o richiesta di maggiori oneri, in qualsivoglia modo qualificata.

#### **Articolo 4 – Luogo di espletamento**

I luoghi in cui si svolgerà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo coincide con il territorio presso il quale AET svolge il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

#### **Articolo 5 – Durata**

Il presente contratto avrà la durata massima di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Fatto salvo quanto sopra convenuto, resta sin d'ora inteso tra le Parti che alla fine del periodo di vigenza contrattuale, il presente contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

#### **Articolo 6 – Corrispettivi e modalità di pagamento**

AET si impegna a pagare i corrispettivi dovuti in favore dell'Appaltatore, a mezzo bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data di ricevimento della relativa fattura da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha diritto di emettere la relativa fattura presso il quale viene svolto il servizio di manutenzione.

AET dichiara espressamente di essere soggetta all'applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti pubblici.

AET dichiara altresì che l'effettuazione dei pagamenti è soggetta alle verifiche di regolarità contributiva e retributiva prescritte dalla normativa vigente e pertanto le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere corredate dal D.U.R.C. in corso di validità.

#### **Articolo 7 – Modalità di esecuzione**

Le modalità di esecuzione del contratto fanno espressamente riferimento al Capitolato Speciale d'appalto presentato in fase di gara.

#### **Articolo 8 – Subappalto**

Le Parti si danno espressamente atto che – fermo restando quanto previsto dal successivo articolo – il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina normativa pro tempore vigente.

#### **Articolo 9 – Divieto di cessione dell'Accordo**

E' espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del presente contratto pena l'immediata e automatica risoluzione del medesimo, a giudizio insindacabile di AET.

### **Articolo 10 – Vigilanza e controllo**

AET si riserva di esercitare tutte le verifiche ed i controlli sulla osservanza dei patti tutti del presente Accordo e/o di quanto successivamente disciplinato nonché sulla regolare esecuzione delle forniture e/o del servizio oggetto di affidamento.

A tal fine, AET si impegna a designare e comunicare all'Appaltatore, i tecnici incaricati delle predette attività, che avranno facoltà di:

- impartire eventuali prescrizioni tecniche e disposizioni operative ritenute utili e/o necessarie alla regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la conformità delle forniture e delle modalità di esecuzione del servizio alla disciplina tecnica, di carattere generale e/o contrattuale, applicabile;
- verificare la qualità del servizio svolto dall'Appaltatore e ad accertarne la conformità alla buona regola d'arte.

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che – indipendentemente dall'esito dei predetti controlli – l'Appaltatore rimarrà unico e diretto responsabile delle violazioni eventualmente poste in essere che potranno comunque essere in qualunque momento contestate da AET, nei limiti della disciplina vigente.

L'Appaltatore si impegna a garantire a AET la piena disponibilità di tutte le informazioni che lo stesso ritenga, secondo motivata e congrua motivazione, necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nel presente contratto.

### **Articolo 11 – Mezzi e attrezzature**

L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio oggetto del presente contratto facendo ricorso, a tutte le attrezzature, gli automezzi, i mezzi occorrenti.

Gli operatori addetti ai servizi dovranno essere, altresì, dotati di tutte le attrezzature, gli strumenti ed i materiali necessari al loro corretto svolgimento.

#### **Articolo 12 – Personale**

L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, vigente o sopravveniente tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso;
- b) ad ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

#### **Articolo 13 – Responsabile Operativo**

L'Appaltatore dovrà comunicare a AET, un Responsabile Operativo cui è demandata l'esecuzione e la conduzione del servizio.

#### **Articolo 14 – Penali**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto di AET S.p.A. a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di

inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzioni delle lavorazioni, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'offerta tecnica e al capitolato, saranno applicate penali nella seguente misura:

– **Ritardo trasmissione preventivi:**

in caso di ritardo nella trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati nel presente capitolato d'appalto, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, sarà applicata la penalità di € 100,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo e per ogni mezzo.

– **Riconsegna mezzi:**

in casi di ritardo nel riconsegnare mezzi, soggetti a manutenzione e altre lavorazioni contemplate nel presente capitolato, rispetto ai termini previsti sarà applicata una penale di € 250,00 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione, e per ogni mezzo, dalla data di cui al preventivo di spesa approvato

– **Recupero e soccorso:**

Qualora non venissero rispettati i tempi stabiliti in fase di preventivo, si applicherà una penale di € 100,00 per ogni ora, o frazione, di ritardo. Nel caso di mancato recupero verrà applicata una penale di € 500,00.

– **Esecuzione delle prestazioni:**

Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l'impiego di materiali delle migliori qualità, le stesse dovranno essere eseguite nuo-

vamente nell'arco delle 24 ore successive alla contestazione della prestazione non resa senza oneri per AET S.p.A.; in caso contrario sarà applicata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo, o frazione, rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto da AET S.p.A. al rappresentante della ditta, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine AET S.p.A. adotterà le determinazioni di propria competenza.

In caso d'inadempimento dell'appaltatore AET S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le spese.

Il corrispettivo per i lavori in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato da AET S.p.A. mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente. In alternativa AET S.p.A. potrà avvalersi della cauzione presentata in fase di gara senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa**

Le Parti espressamente convengono che il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, eventualmente anche solo in modo parziale, nelle

seguenti ipotesi:

- a) qualora l'Appaltatore si renda responsabile di gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento;
- b) qualora l'Appaltatore incorra in sanzioni penali o amministrative per le quali la legge prevede la risoluzione o la rescissione del contratto;
- c) qualora l'Appaltatore interrompa o sospenda unilateralmente il servizio;
- d) qualora le penali applicate superino un importo pari al 10% dell'importo annuo stimato in base ai valori indicati.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

È fatto salvo il diritto di AET al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

L'eventuale decisione di AET di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, non costituirà acquiescenza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

#### **Articolo 16 – Risoluzione per pubblico interesse**

AET si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che dovranno essere congruamente ed adeguatamente motivati e comunicati.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto alla liquidazione dell'importo del servizio regolarmente espletato fino al momento della risoluzione, al netto di eventuali penali.

### **Articolo 17 – Buona fede**

Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente Accordo e/o dei singoli Contratti attuativi, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente negli stessi, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

### **Articolo 18 – Forza maggiore**

Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

### **Articolo 19 – Nullità parziale**

L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Accordo non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.

In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

#### **Articolo 20 – Obblighi di informazione e comunicazioni**

Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente contratto.

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, a mezzo fax o lettera raccomandata, al domicilio eletto.

#### **Articolo 21 – Tentativo obbligatorio di conciliazione**

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo le Parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole.

#### **Articolo 22 – Foro competente**

Tutte le eventuali controversie e contestazioni che dovessero insorgere tra AET e l'Appaltatore, qualunque ne sia la natura, saranno deferite in via esclusiva alla magistratura ordinaria del foro di Velletri.

**Articolo 23 – Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza**

Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Accordo. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente contratto, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

**Articolo 24 – Spese – Imposte e Tasse**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Accordo nonché le imposte e tasse relative, sono a carico dell'Appaltatore.

**Articolo 25 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le parti rinviano alle norme del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto, si rimanda alla documentazione di gara, in particolare al disciplinare, al Capitolato speciale d'appalto, all'Offerta Economica ed alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché alla disciplina regolamentare applicabile.

Letto, approvato e sottoscritto,

in Ciampino, li xx/xx/2019

AET

\_\_\_\_\_

**Si allegano:**

- 1) Capitolato d'appalto**
- 2) Disciplinare di gara e allegati**
- 3) Offerta Economica**